

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 52

RISOLUZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

d’iniziativa dei senatori PORETTI e RIZZI

approvata il 18 dicembre 2012

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato concernente la protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici*

La Commissione,

premessi che:

– la direttiva europea 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, prevede, all'articolo 2, paragrafo 1, che «gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva.

Prima del 1° gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.»;

– lo slittamento dell'approvazione della Legge comunitaria 2011 (atto Senato n. 3129) oltre il termine del 31 dicembre 2012 determinerebbe di fatto una «*vacatio legis*» su alcune tematiche di particolare pregnanza sociale, come ad esempio la materia della sperimentazione sugli animali;

considerato che:

– il disegno di legge n. 3129, inerente il recepimento delle Direttive europee con la Legge comunitaria 2011, giace ormai da mesi nella Commissione di merito senza evidenti possibilità di approvazione nel corso della presente legislatura, esponendo il nostro Paese al rischio di eventuali sanzioni europee;

– la presenza, nel citato disegno di legge n. 3129, dell'articolo 14, aveva di fatto sospeso l'esame in corso, presso la scrivente Commissione, di proposte di legge inerenti la sperimentazione sugli animali e la promozione di metodi alternativi;

– l'approvazione del succitato articolo 14, diversamente dall'attuale normativa nazionale, sarebbe intervenuta sull'obbligo di somministrazione di anestesia agli animali, in caso di sperimentazioni potenzialmente dolorose, come ricordato anche dal parere espresso il 29 febbraio 2012 dalla Commissione Igiene e sanità alla Commissione Politiche dell'Unione europea, qui riportato integralmente: «È apprezzabile che, all'articolo 14 – che reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici – i divieti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del comma 1 integrino positivamente la direttiva 2010/63/UE. Si rileva altresì, con favore, che il divieto di cui alla lettera *f*) appare più generale e restrittivo rispetto alle norme in materia di anestesia ed analgesia poste dalla direttiva 2010/63/UE e dall'attuale disciplina interna, rendendola obbligato-

ria in tutti i casi in cui è possibile un suo utilizzo secondo la farmacopea europea. È infine opportuno definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, istituendo un sistema di ispezioni adeguato e un registro telematico per la verifica dei risultati della ricerca.»;

impegna il Governo e precipuamente il Ministro della salute:

1) a comunicare alla Commissione europea entro il termine previsto del 31 dicembre 2012, il mantenimento di disposizioni più rigorose in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE, riguardo al divieto assoluto di utilizzo di animali randagi per fini sperimentali e di esecuzione di interventi che rendano afoni gli animali nonché il loro utilizzo, disposizioni già contenute nei vigenti legge 14 agosto 1991, n. 281, e decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

2) ad emanare apposite linee guida ministeriali, in linea con quanto previsto dalle direttive europee, circa l'obbligo di somministrazione di anestesia agli animali, in caso di sperimentazioni potenzialmente dolorose;

3) a comunicare alla Commissione europea il sostegno alla posizione del nuovo Commissario alla protezione della salute e alla tutela dei consumatori a favore del mantenimento del divieto previsto per l'11 marzo 2013, secondo la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, recepita con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, per i *test* su animali di materie prime cosmetiche, riguardo i *test* di tossicità da uso ripetuto, tossicità riproduttiva e tossicocinetica, e l'importazione da Paesi extra UE di ingredienti per cosmetici testati su animali;

4) a far realizzare dalle università e dagli altri stabilimenti utilizzatori di animali per esperimenti una informativa periodica su base annuale ai propri studenti, docenti, ricercatori in merito alla opportunità di obiezione di coscienza alla sperimentazione su animali prevista dalla legge 12 ottobre 1993, n. 413.

